



## *Ministero delle Imprese e del Made in Italy*

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL  
CONSUMATORE E LA NORMATIVA TECNICA  
DIVISIONE VII – ORGANISMI NOTIFICATI E SISTEMI DI ACCREDITAMENTO

### IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO** il Regolamento (CE) N. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;
- VISTA** la Decisione N. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;
- VISTA** la Direttiva 97/23/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 maggio 1997 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di attrezzature a pressione;
- VISTO** il Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 “Attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione”;
- VISTA** la Direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (rifusione);
- VISTO** il Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 26 “Attuazione della direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relativa alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (rifusione)”;
- VISTO** l’articolo 4 della Legge 23 luglio 2009, n. 99 “Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.”, recante disposizioni al fine di assicurare la pronta “Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti”;
- VISTO** il Decreto interministeriale del 22 dicembre 2009 “Prescrizioni relative all’organizzazione ed al funzionamento dell’unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008.”;



## *Ministero delle Imprese e del Made in Italy*

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL  
CONSUMATORE E LA NORMATIVA TECNICA  
DIVISIONE VII – ORGANISMI NOTIFICATI E SISTEMI DI ACCREDITAMENTO

- VISTO** il Decreto interministeriale del 22 dicembre 2009 “*Designazione di «Accredia» quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.*”;
- VISTA** la Convenzione del 20 giugno 2022, e in particolare l’art. 3, con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico ha rinnovato all’Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento -ACCREDIA- il compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme tecniche armonizzate e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli Organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali della normativa applicabile, compresa la Direttiva 2014/68/UE sopra citata;
- VISTA** la Direttiva del Ministro del 13 dicembre 2017 recante disposizioni relative alla “*Presentazione e documentazione relative alle istanze di autorizzazione e notifica degli Organismi di valutazione della conformità con riferimento alla normativa europea di prodotto di competenza esclusiva o primaria del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE)*”;
- VISTO** il Decreto ministeriale 21 maggio 2018 recante disposizioni relative ai Contratti di assicurazione degli organismi notificati per talune direttive di prodotto;
- VISTO** il Decreto di autorizzazione per lo svolgimento delle attività di certificazione, ai sensi della Direttiva 2014/68/UE PED, a favore della Società **INAIL – DIPARTIMENTO INNOVAZIONI TECNOLOGICHE E SICUREZZA DEGLI IMPIANTI, PRODOTTI ED INSEDIAMENTI ANTROPICI – Sezione Tecnico Scientifica Organismo Notificato per Direttive Europee A.**, emanato da questa Direzione Generale in data **19 maggio 2019**, con scadenza al **26 aprile 2023**;
- VISTO** il Decreto Legge n. 173 dell’11 novembre 2022 “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei ministeri*”, convertito con modificazioni dalla Legge 16 dicembre 2022, n. 204, con cui è stata modificata la denominazione del Ministero dello Sviluppo Economico in Ministero delle imprese e del made in Italy;
- ACQUISITA** la Delibera del 13 gennaio 2023 (DC2023UTL002) del Comitato Settoriale di Accreditamento AR operante presso Accredia, Prot. DGMCTCNT 0012676 del 16 gennaio 2023;
- CONSIDERATO** che l’Organismo ha ottenuto il rinnovo dell’accreditamento UNI CEI EN ISO/IEC 17065/2012 certificato n. **0238PRD**, relativo allo schema Prodotto, con scadenza al **26 aprile 2027**;



## *Ministero delle Imprese e del Made in Italy*

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL  
CONSUMATORE E LA NORMATIVA TECNICA  
DIVISIONE VII – ORGANISMI NOTIFICATI E SISTEMI DI ACCREDITAMENTO

**ACQUISITA** l'istanza, Prot. n. 0075322 del 16 marzo 2023, con la quale la Società **INAIL – DIPARTIMENTO INNOVAZIONI TECNOLOGICHE E SICUREZZA DEGLI IMPIANTI, PRODOTTI ED INSEDIAMENTI ANTROPICI – Sezione Tecnico Scientifica Organismo Notificato per Direttive Europee A.**, ha chiesto il rinnovo dell'autorizzazione allo svolgimento delle attività di certificazione, ai sensi della Direttiva 2014/68/UE, relativa alle attrezzature in pressione;

**ACQUISITA** altresì la documentazione richiesta dagli artt. 2 e 3 della sopracitata Direttiva del Ministro del 13 dicembre 2017 con Prot. n. 0142631 del 12 aprile 2023;

**VALUTATA** completa e conforme alla citata Direttiva la documentazione inviata dalla società;

**ACQUISITE** agli atti le dichiarazioni sostitutive di certificazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con le quali, i soggetti di cui all'art. 85 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 dichiarano la non sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 dello stesso Decreto Legislativo e fatti salvi gli esiti della consultazione della Banca Dati Nazionale Unica per la Documentazione Antimafia (BDNA);

**VISTA** la legge 6 febbraio 1996, n. 52, “*Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994*” e successive modificazioni e integrazioni, in particolare l'art. 47, commi 2 e 4 secondo cui le spese, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, relative alle procedure finalizzate all'autorizzazione degli organismi ad effettuare le procedure di certificazione sono a carico degli organismi istanti;

**VISTO** l'art. 30, comma 4 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234, che stabilisce che gli oneri relativi a prestazioni e a controlli da eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione europea, sono a carico dei soggetti interessati, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio reso;

**VISTO** il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 19 ottobre 2016 di individuazione delle tariffe per i servizi resi dal Ministero dello Sviluppo Economico agli organismi di valutazione della conformità nell'ambito delle Direttive europee di prodotto delegate all'Organismo nazionale di accreditamento;



# *Ministero delle Imprese e del Made in Italy*

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL  
CONSUMATORE E LA NORMATIVA TECNICA  
DIVISIONE VII – ORGANISMI NOTIFICATI E SISTEMI DI ACCREDITAMENTO

**ACCERTATO** l'avvenuto pagamento della tariffa di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 19 ottobre 2016 citato;

**VISTO** che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 aprile 2023, in corso di registrazione alla Corte dei Conti, il dott. Gianfrancesco Romeo è stato nominato Direttore generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica, con decorrenza dall'11 aprile 2023;

**INFORMATO** il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in ottemperanza al disposto di cui all'articolo 12, comma 2 del Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 come modificato e integrato dal Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 26;

## **DECRETA**

### **Art. 1**

1. La Società **INAIL – DIPARTIMENTO INNOVAZIONI TECNOLOGICHE E SICUREZZA DEGLI IMPIANTI, PRODOTTI ED INSEDIAMENTI ANTROPICI – Sezione Tecnico Scientifica Organismo Notificato per Direttive Europee A.**, (C.F. 01165400589), con sede legale in **P. le G. Pastore, 6 - 00144 - Roma (RM)** e sede operativa **Via Roberto Ferruzzi 38/40 - 00143 - Roma (RM)**, è autorizzata a svolgere le procedure di valutazione di conformità ai sensi della Direttiva 2014/68/UE relativa alle attrezzature a pressione e del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, come modificato e integrato dal Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 26 di attuazione, per i seguenti moduli:

**Schema PRD a fronte della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 certificato n. 0238PRD con scadenza al 26 aprile 2027:**

Prodotti: Attrezzature a pressione e insiemi di cui all'art. 1

Moduli di valutazione della Conformità:

- Allegato III — Modulo A2 (*Controllo interno della produzione unito a controlli ufficiali delle attrezzature a pressione effettuati a intervalli casuali*)
- Allegato III – Modulo B (*Esame UE di Tipo - tipo di Produzione*)
- Allegato III – Modulo B (*Esame UE di Tipo – tipo di Progetto*)
- Allegato III – Modulo C2 (*Conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove delle attrezzature a pressione sotto controllo ufficiale effettuate a intervalli casuali*)



# *Ministero delle Imprese e del Made in Italy*

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL  
CONSUMATORE E LA NORMATIVA TECNICA  
DIVISIONE VII – ORGANISMI NOTIFICATI E SISTEMI DI ACCREDITAMENTO

- Allegato III – Modulo D (*Conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità del processo di produzione*)
  - Allegato III – Modulo D1 (*Garanzia della qualità del processo di produzione*)
  - Allegato III – Modulo E (*Conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità delle attrezzature a pressione*)
  - Allegato III – Modulo E1 (*Garanzia della qualità dell'ispezione e della prova delle attrezzature a pressione finite*)
  - Allegato III – Modulo F (*Conformità al tipo basata sulla verifica delle attrezzature a pressione*)
  - Allegato III – Modulo G (*Conformità basata sulla verifica dell'unità*)
  - Allegato III – Modulo H (*Conformità basata sulla garanzia totale di qualità*)
  - Allegato III – Modulo H1 (*Conformità basata sulla garanzia totale di qualità con controllo della progettazione*)
  - Allegato I – punto 3.1.2. — *Approvazione dei metodi delle giunzioni permanenti*
  - Allegato I – punto 3.1.2. — *Approvazione del personale che esegue giunzioni permanenti*
2. L'Organismo effettua la valutazione di conformità nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 10 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, come modificato e integrato dal Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 26.

## **Art. 2**

1. La presente autorizzazione, relativa agli schemi di cui all'Art.1 comma 1 del presente decreto, decorre dalla data di notifica all'organismo del presente decreto ed è notificata alla Commissione Europea. L'autorizzazione ha le scadenze riportate nel seguito:
- **Schema PRD** a fronte della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 certificato n. **0238PRD** con scadenza al **26 aprile 2027**;
2. La notifica della presente autorizzazione alla Commissione europea nell'ambito del sistema informativo NANDO (*New Approach Notified and Designated Organisations*) ha la stessa validità temporale di cui al precedente comma 1.



## *Ministero delle Imprese e del Made in Italy*

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL  
CONSUMATORE E LA NORMATIVA TECNICA  
DIVISIONE VII – ORGANISMI NOTIFICATI E SISTEMI DI ACCREDITAMENTO

### **Art. 3**

1. Qualsiasi variazione dello stato di diritto dell'Organismo, rilevante ai fini dell'autorizzazione o della notifica, deve essere tempestivamente comunicata alla Divisione VII - Organismi notificati e sistemi di accreditamento, Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica, del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
2. Qualsiasi variazione dello stato di fatto dell'Organismo, rilevante ai fini del mantenimento dell'accREDITAMENTO, è soggetta a tempestiva comunicazione da inoltrare ad Accredia.
3. L'Organismo mette a disposizione della predetta Divisione VII, finalizzato al controllo dell'attività svolta, un accesso telematico alla propria banca dati per l'acquisizione d'informazioni concernenti le certificazioni emesse, ritirate, sospese o negate, riferite alla Direttiva di cui trattasi.

### **Art. 4**

1. Qualora il Ministero delle Imprese e del Made in Italy accerti o sia informato che l'Organismo notificato non è più conforme alle prescrizioni di cui all'art. 14 quater del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 26 citato nelle premesse, o non adempie ai suoi obblighi, ovvero, riceva comunicazione della sospensione o ritiro del certificato di accREDITAMENTO, sospende o revoca l'autorizzazione e la relativa notifica.

### **Art. 5**

1. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, è pubblicato ed è consultabile sul sito istituzionale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy ([www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it)), sezione "Mercato e consumatori", menù "Normativa tecnica", sottomenù "Organismi di valutazione delle conformità", accedendo all'area "Consulta la Banca Dati").

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Gianfrancesco Romeo)